



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Ripristino della sezione <i>Slurry</i> dell'impianto EST presso la raffineria di Sannazzaro (PV)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3644
<i>Proponente</i>	Eni S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2512 del 6 ottobre 2017

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale e che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 23 del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che le disposizioni del medesimo si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, avviati dal 16 maggio 2017;

VISTO l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto prot. DVA-DEC-1014 del 31 dicembre 2010 di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale per il progetto “Nuovo impianto EST – *Eni Slurry Technology*” da realizzare nella raffineria di Sannazzaro dè Burgondi (PV), presentato dalla società Eni S.p.A;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di “Ripristino della sezione *Slurry* dell’impianto EST della raffineria di Sannazzaro”, presentata dalla società Eni S.p.A. con nota prot. RAFSNZ/DIR/LA/161 del 23 giugno 2017, acquisita al prot. 15126/DVA del 27 giugno 2017;

PRESO ATTO che la citata istanza risulta inviata anche alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia, al Comune di Sannazzaro dè Burgondi e al Comune di Ferrera Erbognone;

VISTA la nota prot. 15856/DVA del 5 luglio 2017, rettificata successivamente con nota prot. 18178/DVA del 1° agosto 2017, con la quale è stato dato avvio all’istruttoria tecnica ed è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;

CONSIDERATO che al procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, in quanto avviato in data successiva al 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in ragione di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1, del medesimo;

PRESO ATTO che si è provveduto a pubblicare sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel portale delle Valutazioni ambientali (www.va.minambiente.it), l’avviso relativo all’avvio del procedimento di cui trattasi e al deposito della documentazione tecnica necessaria al fine della consultazione del pubblico per l’espressione di osservazioni;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria;

VISTO il parere n. 2500 espresso in data 15 settembre 2017 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sull'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi;

ACQUISITO il successivo parere n. 2512 espresso in data 6 ottobre 2017 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di cui trattasi, costituito da n. 15 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, che riformula il parere n. 2500 del 15 settembre 2017 alla luce delle disposizioni normative di cui all'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

CONSIDERATO che con detto parere n. 2512 del 6 ottobre 2017 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato in conclusione che il progetto:

- *“non prevede modifiche dal punto di vista qualitativo e quantitativo rispetto all'assetto di raffineria attualmente autorizzato;*
- *non prevede alcuna modifica all'assetto emissivo della Raffineria come già autorizzato dall'ALA in vigore;*
- *non prevede la produzione di rifiuti diversi rispetto a quanto già indicato nell'ALA in essere.”*

e ha ritenuto che il medesimo *“in ragione della tipologia di progetto e delle caratteristiche ambientali dell'ambito territoriale in cui esso si sviluppa, esso non genera impatti significativi sull'ambiente”;*

CONSIDERATO quanto sin qui esposto, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di “Ripristino della sezione *Slurry* dell'impianto EST della raffineria di Sannazzaro” presentato dalla società Eni S.p.A..

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2512 del 6 ottobre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Eni S.p.A., al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia, al Comune di Sannazzaro dè Burgondi e al Comune di Ferrera Erbognone.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sul portale delle Valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)